

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI MODENA E MEDICAL SMILE S.R.L. PER
L'UTILIZZO DI SPAZI PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

AMBULATORIALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.L. 13 Settembre 2012 n. 158, come convertito dalla L. 8 Novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 120. In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'Azienda Sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime;
- con l'Accordo siglato in data 13 Marzo 2013, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta professionisti;
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1131/2013 ad oggetto "linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 - disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012", sancisce la predisposizione e l'attivazione, entro il 31 Ottobre 2013, dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza tra l'azienda e lo studio del professionista, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato

recante “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione delle attività libero professionale”;

- in attuazione del combinato disposto della L. n. 120/2007 e ss.mm.ii. e della D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1131/2013, l’Azienda intende stipulare con Medical Smile S.r.l. una apposita convenzione, al fine di consentire all’equipe dei professionisti dell’ UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Carpi, dipendenti della Azienda a rapporto di lavoro esclusivo, il proseguimento dell’attività libero - professionale intramuraria in spazi sostitutivi, come da autorizzazione agli atti.

TRA

l’AZIENDA USL DI MODENA, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23, 41123 Modena - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, più oltre indicata come “Azienda”, rappresentata dalla Direttrice Sanitaria, Dr.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena;

E

MEDICAL SMILE S.R.L., struttura sanitaria privata non accreditata, più oltre indicata come “Poliambulatorio”, con sede in via Lenin n. 7 – 41012 Carpi (Mo), Codice Fiscale e Partita Iva: 03462400361, in persona del legale rappresentante Dr. Luciano Tarabini, nato a Carpi il 03/01/1980, Codice Fiscale: TRBLCN80A03B819Z;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. Il Poliambulatorio si impegna nei confronti dell’Azienda a consentire l’utilizzo della propria struttura per l’esercizio di attività libero - professionale intramuraria in regime ambulatoriale, limitatamente alle

prestazioni specialistiche (visite e prestazioni endoscopiche) da parte del personale

di cui all'articolo seguente. L'estensione ad eventuali ulteriori prestazioni

ambulatoriali potrà avere luogo solamente previo accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - PERSONALE AUTORIZZATO. L'utilizzo della struttura del Poliambulatorio sarà

consentita, per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale, ai

dirigenti medici dipendenti dell'Azienda di seguito riportati, titolari di rapporto di

lavoro esclusivo (più oltre indicati come professionisti):

- Dr. Manno Mauro

- Dr.ssa Deiana Simona

- Dr.ssa Del Buono Maria Grazia

- Dr. Gabbani Tommaso

- Dr.ssa Gualandi Noemi

- Dr. Bonura Giuliano Francesco

- Dr.ssa Soriani Paola

- Dr.ssa Zadro Valentina

Nell'esercizio dell'attività libero - professionale, i professionisti sono tenuti ad

applicare le tariffe preventivamente definite dall'Azienda d'intesa con i professionisti

stessi e nel rispetto del Regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria

approvato con deliberazione n. 285 del 30.08.2023.

Art. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO. Il Poliambulatorio si impegna all'utilizzo esclusivo

dell'infrastruttura di rete predisposta dall'Azienda USL di Modena (LISA Libera

Professione WEB) e a consentire l'utilizzo delle proprie strutture al professionista per

le prestazioni, tariffe ed impegni orari concordati, nonché a garantire

l'organizzazione necessaria per il concreto esercizio della libera professione

ambulatoriale. Il Poliambulatorio si impegna altresì a svolgere le seguenti attività:

- adesione al sistema di prenotazione predisposto dall'Azienda USL di Modena;
- accettazione informatica del paziente;
- registrazione in tempo reale delle prestazioni effettivamente erogate;
- refertazione;
- emissione dell'invito al pagamento.

Si impegna, altresì, ad aderire alle indicazioni dell'Azienda in materia di fascicolo sanitario elettronico. Le parti convengono di ritenere organizzazione necessaria le seguenti attività:

- Servizio di pulizia e disinfezione;
- Servizio di sterilizzazione dei materiali e delle apparecchiature;
- Fornitura di materiali d'uso in rapporto alle specifiche attività esercitate;
- Garanzia di supporto tecnico ed infermieristico, ove necessario, in relazione alla natura dell'attività;
- Attività di segreteria e gestione amministrativa del rapporto;
- Utilizzo e fornitura delle utenze necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

Le eventuali modifiche o integrazioni all'elenco allegato potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza. Nei casi di riduzione, sospensione o di interruzione, per qualsiasi causa, della propria capacità operativa, il Poliambulatorio è tenuto a darne comunicazione scritta all'Azienda e al professionista con un preavviso di almeno tre giorni. Qualora l'imprevedibilità dell'evento non consenta il rispetto del predetto termine, la comunicazione dovrà avere luogo entro le ventiquattro ore successive. In questi casi il Poliambulatorio si impegna ad informare tempestivamente i clienti, per i quali erano stati fissati gli

appuntamenti, fornendo le dovute informazioni ed indicazioni, preventivamente concordate con l'Azienda. Il Poliambulatorio garantisce comunque la regolarità e la «messa a norma» degli impianti e delle strutture, assumendo a suo carico ogni intervento eventualmente necessario e garantisce ogni copertura assicurativa per RCT nell'utilizzo delle strutture, mobili ed attrezzature messe a disposizione dalla società per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale oggetto della convenzione. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Poliambulatorio garantisce l'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 34/98 e ss.mm.ii., se ed in quanto dovute e relativamente alle parti applicabili, nonché il rispetto delle disposizioni in materia sanitaria ed in particolare gli aspetti igienici e di sicurezza per il paziente, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità diretta e/o indiretta derivante dall'inosservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

Art. 4 - PRIVACY. Il Poliambulatorio e l'Azienda, determinando ciascuno autonomamente le finalità e i mezzi delle attività di trattamenti dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, si configurano come Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 679/2016. Da ciò consegue che il Poliambulatorio e l'AUSL, autonomamente e ciascuna per le proprie finalità e sulla base delle relative condizioni di legittimità, sono tenute a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 5 - CONSENSO INFORMATO. Qualora le prestazioni erogate dal professionista dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell'AUSL di Modena.

Art. 6 - CORRISPETTIVO. L'Azienda, a fronte del servizio reso e del costo del materiale di consumo, fornito dallo studio sul costo delle prestazioni, si impegna a riconoscere al Poliambulatorio le seguenti percentuali sul fatturato incassato dall'Azienda e a copertura dei costi sostenuti dal Poliambulatorio per l'attività erogata in favore dei professionisti:

visita semplice **3.66%** (3% + IVA 22%)

visita di controllo **3.66%** (3% + IVA 22%)

visita + ecografia **18.30%** (15% + IVA 22%)

ecografia addome **18.30%** (15% + IVA 22%)

prestazioni endoscopiche **41,48%** (34% + IVA 22%)

Qualora si concordino prestazioni sanitarie comportanti l'utilizzo di risorse tecnologiche diverse da quelle in essere all'atto della stipula del contratto, potrà essere concordato, secondo le modalità di cui sopra, anche mediante semplice scambio di corrispondenza, un apposito diverso corrispettivo. Nessun ulteriore onere dovrà intendersi a carico dell'Azienda. In particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture rimarranno a carico del Poliambulatorio.

Art. 7 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE. Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, deve essere effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di riscossione che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

L'Azienda invierà mensilmente al Poliambulatorio l'elenco delle prestazioni pagate nonché l'indicazione del corrispettivo da fatturare spettante allo stesso.

Art 8 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI. Il Poliambulatorio invierà mensilmente alla Azienda - entro il giorno cinque di ogni mese – la fattura per i propri corrispettivi. La fattura elettronica deve essere conforme ai requisiti di legge e dovrà contenere l'indicazione del CIG Il codice identificativo univoco ai fini della

fatturazione elettronica è UFLCTZ. L'Azienda provvederà ad emettere il mandato di pagamento dei corrispettivi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e ad accreditare mensilmente al Medico i proventi relativi alle prestazioni effettuate nel mese precedente, calcolati secondo le indicazioni del Regolamento aziendale sulla libera professione approvato con deliberazione n. 285 del 30.08.2023.

Art. 9 - ATTIVITA' ISPETTIVE. Il Poliambulatorio acconsente, fin da ora, all'accesso presso le proprie strutture di personale dell'Azienda, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza mettendo a disposizione i registri, la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – come da autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Art. 11 - DURATA. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha validità fino al 31/12/2025. Anche prima della scadenza pattuita, l'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti. Il diritto di recesso dal presente contratto può essere esercitato da ciascuna delle parti in qualunque momento, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta da trasmettere con raccomandata a/r o

tramite PEC.

Art. 12 - RADIOPROTEZIONE. Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del professionista, presso il Poliambulatorio nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. n. 101/2020. Nell'ipotesi in cui il professionista sia coinvolto in attività con uso di radiazioni ionizzanti, si applica la definizione di lavoratore esterno di cui al D.lgs. n. 101/20; pertanto solo la sorveglianza dosimetrica sarà affidata al Poliambulatorio e le misure di tutela saranno concordate direttamente o tramite accordi contrattuali fra i due Datori di Lavoro, con il tramite dei rispettivi Esperti di Radioprotezione. La sorveglianza medica continuerà ad essere effettuata dall'Azienda USL di Modena.

Art. 13 - FORO COMPETENTE. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è quello di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 82/20015 e ss.mm.ii.

AZIENDA U.S.L. DI MODENA

La Direttrice Sanitaria

Dr.ssa Romana Bacchi

MEDICAL SMILE S.R.L.

Il legale rappresentante

Dr. Luciano Tarabini

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena –

Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025; €